



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Orario di riposo medico ASP

Autore: Consulenze | 23/02/2019



***Sono una psichiatra che lavora in un ambulatorio di psichiatria dell'ASP a settimana corta. Sono chiamata a fare anche turni di guardia notturna o festiva all'interno del reparto di Psichiatria per dare una mano ai colleghi: mi chiedono spesso di effettuare il turno di guardia nei giorni in cui ho il rientro scaturendo da tale turnazione un debito orario di almeno 2,50 ore non recuperabili (9,30 orario del giorno con rientro più 6,20 ore da dare il giorno smontante totale dovuto 15,50), orario massimo consecutivo consentito 13 ore. È legale questa richiesta? Possono obbligarmi a farlo?***

Da quello che si legge nel quesito, le richieste ricevute non appaiono legittime. Il ragionamento, tuttavia, deve essere effettuato prendendo a riferimento le **ore di riposo** che spetterebbero alla lettrice.

Secondo l'art.7 del d.lgs. n.66 del 2003 la stessa avrebbe **diritto** a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; riposo che dovrebbe essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di **reperibilità**.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale disciplina debba essere applicata anche ai **lavori discontinui**, quali quello di vigilanza, com'è parte dell'attività della lettrice (Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2014, n. 11581); deroghe all'anzidetta disciplina possono essere introdotte solo a seguito di contrattazione collettiva o mediante accordi nazionali, onde, in mancanza di siffatta previsione in deroga, devono valere i principi sopra enunciati.

Sul punto, in materia di professioni sanitarie, è intervenuta anche la Corte di Giustizia europea, secondo la quale l'attività prestata dal medico di guardia deve pur sempre essere soggetta ai limiti di orario e, in particolare, debba sempre soggiacere al limite di durata massima, così come previsto dalla normativa nazionale (Corte giustizia UE, 09/09/2003, n. 151).

Inoltre, la direttiva europea n. 93/104 ha inteso riconoscere un'eventuale deroga alla riduzione del periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nei casi di effettuazione di un **servizio di guardia**, solo nei casi in cui al lavoratore interessato vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente dopo i periodi di lavoro corrispondenti.

La conseguenza del mancato rispetto della normativa nazionale e europea appena citata è che la prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 della Costituzione, mentre, ai fini della determinazione di quanto spetta al lavoratore, a titolo di risarcimento, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento ... (Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2015, n. 14710).

Pertanto, quello che si consiglia alla lettrice è di opporsi alle richieste che

eccedano l'orario massimo consentito dalla legge e dalla sua contrattazione collettiva, poiché diversamente non potrebbero obbligarla a prestare tale attività lavorativa in barba alle condizioni minime stabilite.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla***